

Bene in comunione fra coniuge defunto ed un terzo – Cass. n. 29162/2021

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione ex art. 540 c.c. - Presupposti - Bene in comunione fra coniuge defunto ed un terzo - Non configurabilità di tale diritto - Fondamento - Diritto del superstite all'equivalente monetario del diritto in questione - Esclusione - Fondamento.

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di ricalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29162 del 20/10/2021 (Rv. 662702 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0540

Corte

Cassazione

29162

2021